



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 03/02/2021 al 24/02/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 47

del 27/01/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A30
VRT

OGGETTO: Ripetizione del contratto relativo al servizio di "Residenzialità leggera" in Psichiatria - Progetto riabilitativo di utenti affetti da disturbi psichici e portatori di bisogni complessi per l'U.O. Psichiatria n. 39 del P.O. Città di Sesto San Giovanni - ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. Periodo di 36 mesi dal 01 febbraio 2021 al 31 gennaio 2024. Cooperativa Lotta contro l'emarginazione coop. soc. ONLUS. CIG 8600769B19.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con deliberazione del 28 febbraio 2018, n. 125, quest'Azienda:

- ha affidato il "Servizio di assistenza ai programmi di Residenzialità leggera nell'ambito territoriale del Dipartimenti di Salute Mentale" alla Cooperativa Lotta contro l'emarginazione coop. soc. ONLUS, per il periodo dal 1 marzo 2018 al 31 gennaio 2021, per un importo di € 199.609,20 IVA (5%) inclusa, prendendo atto dell'aggiudicazione della procedura di gara consortile per il servizio in oggetto esperita dall'ASST Rhodense in qualità di capofila e a cui questa Azienda era aggregata in qualità di mandante;
- ha preso atto della clausola opzionale specificata all'art. 8 del Capitolato Speciale di cui all'art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che questa ASST possa autonomamente e discrezionalmente attivare, alla scadenza del periodo di vigenza contrattuale, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, finalizzata alla sottoscrizione di nuovo contratto, avente ad oggetto la ripetizione di prestazioni analoghe, per un periodo di vigenza di ulteriori 36 mesi;



ATTESO che la DGR 16 dicembre 2019, n. XI/2672 "Regole di gestione del servizio sanitario e sociosanitario 2020", evidenzia, tra l'altro, l'obbligatorietà per le Aziende Socio Sanitarie lombarde di aderire in via prioritaria ai contratti/ convenzioni attivate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti (ARIA S.p.A.) e/o da Consip S.p.A., ribadendo quanto già sancito dalla precedente DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046;

ACCERTATO che, in ottemperanza a quanto sancito dalla normativa vigente in materia di acquisti per forniture di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione - alla data di adozione del presente provvedimento, non sussistono Convenzioni attivate da Consip S.p.A. né da ARIA S.p.A. né tantomeno sussistono Sistemi Dinamici di Acquisizione e Accordi Quadro aggiudicati da ARIA S.p.A. o Consip S.p.A. per l'acquisizione di forniture comparabili a quella in oggetto cui poter far ricorso, come si evince dagli elenchi delle convenzioni attive, consultabili sui rispettivi portali telematici;

CONSIDERATO che, in funzione della soprarichiamata scadenza contrattuale, la U.O.C. Provveditorato-Economato, con note e-mail del 16 settembre 2020 e del 5 gennaio 2021 (prot. n. 2105/2021), ha chiesto all'ASST Rhodense informazioni riguardo l'intenzione di indire una nuova procedura di gara aggregata per l'affidamento del servizio in parola o di avvalersi della clausola opzionale di cui all'art. 63 comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, come previsto all'art. 8 del CSA della procedura soprarichiamata;

PRESO ATTO che l'ASST Rhodense, con nota e-mail del 07 gennaio 2021 (prot. n. 2105/2021), ha evidenziato che la clausola contrattuale prevista dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto relativa alla ripetizione di prestazioni analoghe per un periodo di ulteriori 36 mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, consente ad ogni Azienda aggregata di procedere in autonomia - alla scadenza del contratto - riguardo l'affidamento del servizio in argomento;

DATO ATTO che, in considerazione della prossima scadenza contrattuale si rende necessario garantire la continuità del servizio in oggetto, per un ulteriore periodo di 36 mesi, dal 01 febbraio 2021 al 31 gennaio 2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, per gli importi di seguito dettagliati:

N. utenti	Prezzo a giornata/utente	Giornate 2021	Giornate 2022	Giornate 2023	Giornate 2024	Giornate totali	IMPORTO TOT. IVA ESCLUSA
4	€ 44,50	333	365	365	31	1.094	€ 194.732,00



ATTESO che, con nota prot. n. 899 del 13 gennaio 2021, quest'Azienda ha chiesto la disponibilità della Cooperativa Lotta contro l'emarginazione coop. soc. ONLUS alla ripetizione del contratto relativo al Servizio di "Residenzialità leggera" in Psichiatria, avvalendosi della clausola contrattuale prevista dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, alle medesime condizioni economiche attualmente applicate o eventualmente migliorative;

ACQUISITA, pertanto, ai sensi della normativa soprarichiamata, con nota prot. n. 2164 del 22 gennaio 2021, la conferma alla disponibilità della Cooperativa Lotta contro l'emarginazione coop. soc. ONLUS alla ripetizione del contratto relativo al servizio di "Residenzialità leggera" in Psichiatria, dal 01 febbraio 2021 al 31 gennaio 2024, alle medesime condizioni contrattuali vigenti;

CALCOLATO che l'importo complessivo derivante dall'adozione del presente provvedimento, per un periodo di 36 mesi, dal 01 febbraio 2021 al 31 gennaio 2024, è pari a € 195.277,00 IVA (5%) esclusa, di cui € 545,00 IVA esclusa quali oneri per la riduzione/eliminazione da rischi da interferenza, pari ad € 205.040,85 IVA (5%) inclusa, da annotare al conto economico n. 65.07.00210 descrizione: "Attività riabilitative di Psichiatria" dei rispettivi bilanci degli esercizi di competenza, suddiviso come segue:

Anno 2021: € 59.819,00 IVA (5%) esclusa, pari ad € 62.809,95 IVA (5%) inclusa;

Anno 2022: € 64.970,00 IVA (5%) esclusa, pari ad € 68.218,50 IVA (5%) inclusa;

Anno 2023: € 64.970,00 IVA (5%) esclusa, pari ad € 68.218,50 IVA (5%) inclusa;

Anno 2024: € 5.518,00 IVA (5%) esclusa, pari ad € 5.793,90 IVA (5%) inclusa;

DATO ATTO che resta salva la facoltà di recedere, previa formale comunicazione al contraente, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, senza il riconoscimento di alcun onere e/o indennizzo ad alcun titolo in favore della società affidataria, qualora durante il periodo di vigenza contrattuale dovesse subentrare una convenzione Consip S.p.A., ovvero una convenzione dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia o altro soggetto aggregatore per servizi analoghi, ovvero comparabili a quelli oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, opportuno nominare:

- quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" del 26.10.2016 - aggiornate in data 11.10.2017, il Responsabile della U.O.C. Provveditorato-Economato;
- quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto - ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del DM 7 marzo 2018, n. 49, "Regolamento recante l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" nonché del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 656

del 15 ottobre 2019, il Dott. Daniele Zanello, dirigente medico di psichiatria con incarico Dirigenziale di Struttura Semplice "Servizi Residenziali Diurni Territoriali CRA-CPA-CPB-RL-Centri Diurni";

DATO ATTO che questa ASST si riserva l'adozione di ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari al fine di garantire il servizio di che trattasi;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di autorizzare la ripetizione del contratto relativo al servizio di "Residenzialità leggera" in Psichiatria, affidando lo stesso alla Cooperativa Lotta contro l'emarginazione coop. soc. ONLUS – sede legale in Sesto San Giovanni, Via F. Lacerra, n. 124, P.IVA 00989320965 - per un periodo di 36 mesi, dal 01 febbraio 2021 al 31 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016;
2. di dare atto che il costo complessivo derivante dall'adozione del presente provvedimento, per un periodo di 36 mesi, dal 01 febbraio 2021 al 31 gennaio 2024, è pari a € 195.277,00 IVA (5%) esclusa, di cui € 545,00 IVA esclusa quali oneri per la riduzione/eliminazione da rischi da interferenza, pari ad € 205.040,85 IVA (5%) inclusa, da annotare al conto economico n. 65.07.00210 descrizione: "Attività riabilitative di Psichiatria" dei rispettivi bilanci degli esercizi di competenza, suddiviso come segue:

Anno 2021: € 59.819,00 IVA (5%) esclusa, pari ad € 62.809,95 IVA (5%) inclusa;
Anno 2022: € 64.970,00 IVA (5%) esclusa, pari ad € 68.218,50 IVA (5%) inclusa;
Anno 2023: € 64.970,00 IVA (5%) esclusa, pari ad € 68.218,50 IVA (5%) inclusa;
Anno 2024: € 5.518,00 IVA (5%) esclusa, pari ad € 5.793,90 IVA (5%) inclusa;
3. di riservarsi la facoltà di recedere, previa formale comunicazione al fornitore, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, senza il riconoscimento di alcun onere e/o indennizzo ad alcun titolo in favore della società affidataria,

qualora durante il periodo di vigenza contrattuale dovesse subentrare una convenzione Consip S.p.A., ovvero una convenzione dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia o altro soggetto aggregatore per servizi analoghi, ovvero comparabili a quelli oggetto del presente provvedimento;

4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" del 26.10.2016 - aggiornate in data 11.10.2017, il Responsabile della U.O.C. Provveditorato-Economato;
5. di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del DM 7 marzo 2018, n. 49, "Regolamento recante l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" nonché del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 656 del 15 ottobre 2019, il Dott. Daniele Zanello, dirigente medico di psichiatria con incarico Dirigenziale di Struttura Semplice "Servizi Residenziali Diurni Territoriali CRA-CPA-CPB-RL-Centri Diurni";
6. di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari al fine di garantire il servizio di che trattasi;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.ii;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.ii;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 16/2021 – titolario 01.06.03)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)



deliberazione del Direttore Generale n. 47 del 27 GEN. 2021, avente all'oggetto:

"Ripetizione del contratto relativo al servizio di "Residenzialità leggera" in Psichiatria - Progetto riabilitativo di utenti affetti da disturbi psichici e portatori di bisogni complessi per l'U.O. Psichiatria n. 39 del P.O. Città di Sesto San Giovanni - ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. Periodo di 36 mesi dal 01 febbraio 2021 al 31 gennaio 2024. Cooperativa Lotta contro l'emarginazione coop. soc. ONLUS. CIG 8600769B19."

La sottoscritta Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

- ☒ di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. 65.07.00210 descrizione: "Attività riabilitative di Psichiatria" dell'anno 2021 per Euro 62.809,95 IVA inclusa;

al conto economico n. 65.07.00210 descrizione: "Attività riabilitative di Psichiatria" dell'anno 2022 per Euro 68.218,50 IVA inclusa;

al conto economico n. 65.07.00210 descrizione: "Attività riabilitative di Psichiatria" dell'anno 2023 per Euro 68.218,50 IVA inclusa;

al conto economico n. 65.07.00210 descrizione: "Attività riabilitative di Psichiatria" dell'anno 2024 per Euro 5.793,90 IVA inclusa;

OVVERO

- ☐ che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato
e Responsabile del procedimento
(Ing. Federica Oliveri)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

- ☒ la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

- ☐ che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(d.ssa Domenica Luppino)